



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2578

Seduta del 31/10/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. NUOVE MISURE IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI A DECORRERE DAL MESE DI OTTOBRE 2015

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 18 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

VISTE:

- la d.G.R. 11/09/2013, n. 593, che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la legge regionale 11/12/06, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

PREMESSO che:

- la Giunta regionale, con proprie deliberazioni 11 luglio 2008, n. 7635 e 29 luglio 2009, n.9958, ha disposto, in attuazione dell'articolo 13, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 11/12/2006, n. 24, misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, nonché misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, ai sensi dell'articolo 11 della stessa l.r. 24/06;
- l'adozione di dette misure, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 24/06, è basata sullo stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche ed è graduata in ragione del carico di emissioni inquinanti prodotte dalle diverse tipologie di veicoli, è stata supportata:
 - dai dati rilevati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
 - dalle stime dei quantitativi di emissione per tipologie di veicoli, ricavate dall'Inventario regionale “IN.EM.AR.”;

CONSIDERATO che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria, con un orizzonte temporale lungo periodo;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-



Regione Lombardia

LA GIUNTA

climatica e orografica, dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto;

- le evidenze scientifiche consolidate, nonché i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo rilevante sullo stato di qualità dell'aria da parte del settore traffico - in particolare diesel - e della combustione della biomassa legnosa - con particolare riferimento al riscaldamento domestico -;
- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono specificatamente l'attuazione di misure strutturali;

VALUTATA l'efficacia delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera attualmente vigenti e introdotte con le dd.G.R. n. 7635/08 e 9958/09;

RITENUTO pertanto di confermare tali limitazioni attualmente vigenti;

VALUTATA la necessità di adottare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, in ragione del non completo raggiungimento dei limiti di qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10) e agli ossidi di azoto, con la finalità di ridurre le emissioni derivanti dal settore traffico e in attuazione del PRIA;

RICHIAMATE le azioni del PRIA, ed in particolare le TP-1 "Veicoli commerciali", TP-2 "Veicoli per trasporto persone" e TP-3 "Motocicli e ciclomotori privati", la cui attuazione concorre al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO di dare attuazione alle azioni TP-1, TP-2 e TP-3 del PRIA, nella parte di sostituzione progressiva dei veicoli più inquinanti, attraverso l'introduzione di ulteriori limitazioni della circolazione, integrando le disposizioni già vigenti e introdotte con le sopra richiamate dd.G.R. n. 7635/08 e 9958/09;

RICHIAMATI, della l.r. 24/06, i commi 1 e 2 dell'articolo 13, ai sensi dei quali la Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera, secondo i criteri e le modalità di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attuazione determinati dalla Giunta, nel rispetto delle direttive comunitarie, avuto riguardo sia dello stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche, sia della gradualità delle misure, in ragione del carico di emissioni inquinanti dalle tipologie di veicoli classificate dal d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO di individuare le ulteriori limitazioni della circolazione attraverso:

- l'inserimento di nuove categorie di veicoli caratterizzati da elevate emissioni specifiche di inquinanti;
- una estensione territoriale della tipologia di limitazioni attualmente vigenti;

VISTI i fattori di emissione specifici degli inquinanti - con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli ossidi di azoto e ai composti organici volatili - elaborati da ARPA Lombardia all'interno dell'Inventario Regionale delle emissioni (INEMAR), emessi da:

- autoveicoli appartenenti alla classe emissiva "Euro 0 benzina o diesel" , "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel";
- motocicli e ciclomotori dotati di motore a due tempi appartenenti alla classe emissiva "Euro 1";

CONSIDERATO che:

- le emissioni totali annue regionali di PM10 derivanti dal settore traffico riferite all'anno 2010 sono quantificate in 6.034 tonnellate, di cui, in particolare, 1.288 tonnellate derivanti dal totale dei veicoli di classe emissiva "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel";
- le polveri sottili (PM10) e i composti organici volatili emessi dai motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a due tempi manifestano una tossicità elevata, in relazione alla presenza di determinate tipologie di composti organici;

RICHIAMATA la d.G.R. 30 novembre 2011 n. 2605 che ha approvato la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in conformità ai criteri indicati dal d.lgs.155/2010;

CONSIDERATO che le attuali limitazioni vigenti, ai sensi delle dd.G.R. n. 7635/08 e 9958/09, si applicano alla porzione di territorio corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della sopra richiamata d.G.R. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che l'ambito territoriale di applicazione delle nuove limitazioni sia esteso ad ulteriori porzioni di territorio ed in particolare all'interno dei Comuni appartenenti alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, ai sensi della sopra richiamata d.G.R. 2605/11, per un totale di 361 Comuni;

CONSIDERATA la necessità di introdurre una semplificazione terminologica nell'individuazione degli ambiti territoriali di applicazione dei provvedimenti di limitazione prevedendo che i medesimi si applichino, in base alle diverse articolazioni previste, ai territori dei Comuni appartenenti a:

- *fascia 1*: porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della d.G.R. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;
- *fascia 2*: porzione di territorio regionale corrispondente alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, ai sensi della d.G.R. 2605/11, per un totale di 361 Comuni;

ATTESO che le stime di ARPA Lombardia relative all'anno 2013, basate sui dati prodotti dall'Automobile Club d'Italia, quantificano in:

- circa 262.000 gli autoveicoli di classe emissiva "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel" appartenenti alla "Fascia 2";
- circa 26.000 i motocicli e ciclomotori dotati di motore a due tempi di classe emissiva "Euro 1" appartenenti alla "Fascia 1";

PRESO ATTO delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.G.R. 28/03/2007, n. VIII/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi nelle date 12/02/14, 27/03/14 e 17/07/14 in sessione plenaria, sulla base dell'ordine del giorno inerente, in particolare, l'adozione di ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare, in attuazione del PRIA;

VISTO il documento predisposto dalla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Qualità dell'aria, Clima e Sostenibilità ambientale", allegato alla presente deliberazione, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esclusioni e le deroghe per la limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, compresi quelli a due o tre ruote, ad uso privato o speciale;

RICHIAMATE le disposizioni delle dd.G.R. n. 7635/08 e 9958/09 nelle parti in cui individuano:

- la rete stradale di applicazione;
- i veicoli per i quali vigono le condizioni di esclusione e di deroga dalle limitazioni;

RITENUTO di confermare, in riferimento alle ulteriori limitazioni, tali disposizioni in ragione dell'attualità dei criteri ambientali ad essi sottesi e di quanto disposto dall'art.13 della Legge regionale n. 24/06;

RITENUTO, pertanto, di individuare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia all'individuazione dell'ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata dalle limitazioni, prevedendo:

- a) dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella "Fascia 2", da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, degli autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel" ;
- b) dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella "Fascia 1", da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, dei motoveicoli e ciclomotori di classe "Euro 1" dotati di motore a due tempi;
- c) il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita con DGR n.19709/04, e dei rispettivi tratti di collegamento;

CONSIDERATO, in base alle stime elaborate da ARPA Lombardia relative all'anno di riferimento 2010, che:

- la nuova misura di limitazione relativa agli autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel" in "Fascia 2" produrrà a regime, dal 15 ottobre 2015, un impatto positivo, in termini di riduzione delle emissioni, valutato in 0.7 tonn/giorno per il PM10, 11.69 tonn/giorno per gli ossidi di azoto e 2.77 tonn/giorno per i composti organici volatili;
- la nuova misura di limitazione relativa ai ciclomotori e ai motocicli a due tempi "Euro 1" produrrà a regime, dal 15 ottobre 2016, un impatto positivo, in termini di riduzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle emissioni, valutato in 0.02 tonn/giorno per il PM10, 0.006 tonn/giorno per gli ossidi di azoto e 0.87 tonn/giorno per i composti organici volatili;

RILEVATO che l'individuazione delle tratte di collegamento escluse dalle limitazioni sarà effettuata successivamente a seguito delle valutazioni tecniche concordate con i Comuni e le Province territorialmente coinvolti;

EVIDENZIATO che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, integralmente recepite e approvate:

1. di approvare ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia all'individuazione dell'ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata dalle limitazioni, riportate in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando attuazione alle azioni TP-1, TP-2 e TP-3 del PRIA, prevedendo:
 - a) dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella "Fascia 2", da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, degli autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel" ;
 - b) dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione nella "Fascia 1", da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, dei motoveicoli e ciclomotori di classe "Euro 1" dotati di motore a due tempi;
 - c) il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come



Regione Lombardia

LA GIUNTA

individuata dalla classificazione funzionale definita con DGR n.19709/04, e dei rispettivi tratti di collegamento;

2. di disporre che le suddette disposizioni si applicano, in base alle diverse articolazioni previste, ai territori dei Comuni appartenenti alla "Fascia 1" e alla "Fascia 2" come di seguito individuate e riportate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - *fascia 1*: porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della d.G.R. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;
 - *fascia 2*: porzione di territorio regionale corrispondente alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, ai sensi della d.G.R. 2605/11, per un totale di 361 Comuni;
3. di confermare le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli disposte dalle dd.G.R. n. 7635/08 e 9958/09;
4. di confermare, in riferimento alle ulteriori limitazioni, le disposizioni delle dd.G.R. n. 7635/08 e 9958/09 relativamente alla individuazione della rete stradale di applicazione e dei veicoli per i quali vigono le condizioni di esclusione e di deroga dalle limitazioni, come riportato in Allegato 1;
5. di dare atto che l'individuazione delle tratte di collegamento escluse dalle limitazioni sarà effettuata successivamente, con provvedimento dirigenziale, a seguito delle valutazioni tecniche concordate con i Comuni e le Province territorialmente coinvolti;
6. di dare atto che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI